

Ora io desidererei che almeno almeno questa disposizione si voglia conservare nella nuova legge, e mi riservo di farne oggetto di una proposta speciale all'articolo 19.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato D'Ayala avendo accennato di voler insistere sopra il suo emendamento, se la Commissione non accetta quest'articolo della legge del 1859, metto ai voti il suo emendamento.

(Non è approvato.)

La parola è al deputato Panattoni.

PANATTONI. Per favorire sempre più lo incremento di una istituzione così utile e splendida, quale è quella della guardia nazionale, la nostra Camera deliberava nei giorni scorsi una legge la quale ordinava la istituzione di una società pel tiro nazionale. Oggi noi dobbiamo deliberare una legge la quale dà facoltà al Governo di raccogliere una scelta della guardia nazionale, onde farne sussidio all'esercito per la miglior difesa della nazione.

Io voterò volentieri in favore di questa legge, salvo le tenui modificazioni che potessero occorrere in qualche articolo.

Mi piace però innanzi tutto rilevare che in questo articolo primo si dichiara molto opportunamente:

« La guardia nazionale verrà attivata in tutto il regno, giusta le prescrizioni delle vigenti leggi. »

Questa dichiarazione è infatti opportuna non solamente per alcuna delle provincie ultimamente annesse, ma anche in molte altre parti e specialmente nelle campagne. Mentre si parla di perfezionamenti, si provvede all'esercizio del tiro, e si dispone il piano della mobilitazione mediante una scelta della guardia nazionale.

Io credo soprattutto indispensabile che il Governo ponga mente all'attivazione di questa guardia, sì ch'essa sia una realtà in tutto il regno.

Se noi vogliamo dei militi abili al tiro, se noi vogliamo che una scelta della guardia nazionale presti sussidio all'esercito, bisogna che questa guardia sia efficacemente ordinata, istruita e armata.

Perciò non posso a meno di richiamare l'attenzione del Governo in quanto manca tuttora, non dirò all'ordinamento, che in carta almeno è già fatto, ma all'istruzione e all'armamento della guardia nazionale.

Altra volta io ho avuto l'incarico, da diverse località della Toscana, di reclamare provvedimenti più energici per questa istruzione, per questo armamento. In molte località, ove la guardia nazionale ascendeva a molte centinaia di militi, appena si avevano 10 a 15 fucili per fare l'istruzione. Ed anzi accadeva in qualche luogo che, in occasione di turbolenze, la guardia nazionale o non potesse essere riunita o non potesse fare il dovere che gli incombeva, dovere importantissimo e salutare, cioè il ristabilimento dell'ordine, altro che appligliandosi ai fucili da caccia.

Quindi io considero come importantissime queste parole, colle quali esordisce l'articolo 1, che diversamente parrebbero quasi fuor di luogo, inopportune e suonanti rimprovero al Governo, se la eccezionalità delle circostanze in cui versiamo, il quotidiano bisogno di provvedere a cose nuove ed urgenti non avessero distratto il Governo, cui non deve sfuggire essere tempo ormai che la guardia nazionale sia fatta realtà, che sia istruita, che sia armata.

Solamente allora voi vedrete, o signori, formarsi nel popolo, e specialmente nel popolo delle campagne, quello spirito energico che pur troppo gli manca, perchè appena in esso è spirito civile, non che tendenze militari.

Quando vedranno i giovani delle campagne che questa

istituzione è in convenienti modi attivata, quando cominceranno ad istruirsi nel maneggio dell'arma, quando cominceranno ad intendere l'importanza della posizione che la legge assegna loro, allora potrà facilmente accadere che anche i campagnuoli più volentieri assumano l'alto e nobile incarico di difendere dagli interni ed esterni pericoli la patria comune.

Allora essi non troveranno che sia più sacrificio il sussidiare l'esercito, e il venire, quando occorra, in soccorso della nazione cui appartengono, perocchè questo supremo dovere sarà passato nelle loro abitudini.

Io pertanto, mentre dichiaro di approvare la legge salva qualche modificazione, dichiaro altresì che desidero, ed anzi insisto, affinché il Governo provveda alla vera attivazione, cioè all'istruzione ed all'armamento effettivo della guardia nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, così concepito:

« La guardia nazionale verrà attivata in tutto il regno giusta le prescrizioni delle vigenti leggi, salve le infrascritte modificazioni rispetto ai corpi distaccati pel servizio di guerra. »

(È approvato.)

« Articolo 2. I corpi distaccati della guardia nazionale prenderanno il nome di guardia nazionale mobile. »

« La guardia mobile dovrà cooperare ovunque sia necessario per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato, la monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrati, l'ordine e la sicurezza pubblica. »

Sopra quest'articolo 2 il deputato Lazzaro propone che sia soppresso il secondo capoverso.

Darò la parola al deputato Lazzaro per sviluppare la sua proposta.

LAZZARO. Nell'articolo 1 è detto:

« La guardia nazionale verrà attivata in tutto il regno giusta le prescrizioni delle vigenti leggi, salve le infrascritte modificazioni, » ecc.

Nell'articolo 2, e in questo alinea, si dice:

« La guardia nazionale mobile dovrà cooperare ovunque sia necessario per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato, la monarchia ed i diritti che lo Statuto ha consacrati, l'ordine è la sicurezza pubblica. »

Questa disposizione viene ad essere definita come una modificazione delle disposizioni generali su cui è basata la legge sulla guardia nazionale. Ora io nella legge sulla guardia nazionale, all'articolo 1, leggo queste parole: « La guardia nazionale è istituita per difendere la monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza de' nostri Stati. » Ora, se questa è una disposizione generale riguardante la guardia nazionale, e se le disposizioni infrascritte, di cui si parla nell'articolo 1 della presente legge, sono modificazioni al primo articolo, non mi pare che quest'alinea possa venire qui adoperato, perchè altrimenti modificerebbe l'articolo 1, il che vale modificare quella disposizione che qui si vuol confermata. Per queste ragioni, e per legittima deduzione delle mie premesse, io propongo la soppressione dell'alinea dell'articolo che ora si discute.

MACCHI. Domando la parola per fare un'altra osservazione a proposito di quest'articolo 2.

PRESIDENTE. Se è relativa ad altro oggetto, lo prego di sospenderla finchè sia esaurita la discussione sulla proposta del deputato Lazzaro.

CASARETTO. Non credo che l'alinea di cui si tratta si